



Decreto Dirigenziale n. 219 del 23/09/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

L.R. 13.12.1985 N. 54 E S.M.I.. PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. PROGETTO DI DISMISSIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAVA DI CALCARE IN LOC. FONTANAFIORE, NEI COMUNI DI SALERNO E PELLEZZANO. RIGETTO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- la L.R. n°54 del 13/12/1985 e s.m.i.;
- il D.P.R. N°128 del 09/04/1959 e s.m.i.;
- la L. n°241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n° 11 del 07/06/2006 (BURC n° 27 del 19/06/2006) e n° 12 del 06/07/2006 (BURC n° 37 del 14/08/2006);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n°1002 del 15/06/2007;

PREMESSO che:

- lo scrivente ha assunto le funzioni di Dirigente ad interim del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, in esecuzione della D.G.R.C. n. 70 del 07.03.2013, notificata in data 12/03/2013;
- con Decreto Dirigenziale n.423 del 13.02.2003, in sintesi, questo Settore:
 - o ha accolto *"in linea di diritto"* l'istanza di prosecuzione ex art.36 L.R. n. 54/1985, datata 04.07.1986, acquista agli atti del Settore Regionale Cave prot. n. 1707 del 07/07/1986, relativa alla cava sita nei Comuni di Pellezzano e Salerno alla località Fontana Fiore, limitatamente alle particelle nn.3, 4, 5, 6 e 88 del Fg.1 del Comune di Salerno e particella n.66 del Fg.8 del Comune di Pellezzano;
 - o ha accolto l'istanza di subentro presentata dalla ditta Cave Salernitane S.r.l. in data 31/12/1990, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 54/85;
 - o ha rigettato l'istanza datata 27/06/95, acquisita in data 30/06/95 prot. n. 13387, di autorizzazione alla prosecuzione ed ampliamento ai sensi degli artt. 5 e 26 della L.R. 17/95;
 - o ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori di coltivazione e contestuale sistemazione ambientale previsti nel progetto del 23.10.1993, acquisito al prot. n. 4542 del 02.11.1993, così come integrato con quello del 11/11/1997, acquisito al prot. n. 1027 del 12.11.1997, con scadenza alla data del 31.12.2008;
- Con nota acquisita al prot. 1045537 del 19.12.2006, la ditta Cave Salernitane S.r.l. ha formulato istanza dismissione e riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 24 co. 7 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) per la cava in epigrafe, allegando il relativo progetto, nonché istanza di delocalizzazione ai sensi dell'art.28, commi 12 e 15 delle NdA del PRAE;
- Con nota n. 720150 del 21.08.2007, quest'ufficio ha ritenuto il suindicato, progetto prodotto ai sensi dell'art. 24 co. 7 delle NdA del PRAE, non meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni: l'ampliamento richiesto risultava superiore al 30% dell'area di cava autorizzata in contrasto con l'art.27, co. 3, delle NdA del PRAE; la particella 94 del Fg.8 del Comune di Pellezzano richiesta in ampliamento non risultava in disponibilità della ditta; il progetto non era stato trasmesso a tutti gli Enti interessati, come previsto dall'art.10 L.R. n.17/1995; il progetto non era conforme alle disposizioni dettate dagli artt. 27, 81 e 83 delle NdA;
- Con successiva nota acquisita al prot. n°1027082 del 24/12/2010, la ditta Cave Salernitane S.p.A. ha trasmesso una diversa proposta progettuale;
- Quest'ufficio con nota n. 981137 del 27.12.2011, ne ha richiesto la regolarizzazione e l'integrazione documentale, al fine di definirne la procedibilità istruttoria, evidenziando svariate mancanze formali (bollo, versamento per istruttoria progetto, mancanza firma autografa di un tecnico progettista), nonché la carenza di diversi elaborati progettuali obbligatoriamente previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 54/1985 e s.m.i. e dagli artt. 27, co. 4, 81, 83, e 84 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania, ed infine la mancanza di un rilievo aggiornato dello stato di fatto, da porre in raffronto sia con lo stato di progetto a suo tempo autorizzato (con decreto n. 423/338 del 13.02.2003) sia con il nuovo progetto di dismissione, sovrapposto alla mappa catastale ed inserito in una planimetria dell'area circostante il sito estrattivo. Per tali diffuse lacune, tale nota (981137/2011) rimandava espressamente le valutazioni del Settore in termini di legittimità, nonché tecnico-giuridiche sulla proposta progettuale, all'esito della regolarizzazione e integrazione documentale indicata, per la quale veniva assegnato un termine di 90 giorni;

PREMESSO altresì che:

- Con nota del 12.10.2012, acquisita al prot. n. 759215 del 17/10/2012, la ditta Cave Salernitane S.p.A. ha trasmesso un'ulteriore "nuova proposta progettuale";
- Con D.D. 174 del 02.07.2013, essendo emerso l'accertamento di lavori di coltivazione di cava successivamente alla scadenza dell'autorizzazione D.D. n.423 del 13/02/2003, intervenuta il 31.12.2008, questo Settore ha adottato i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 28 co. 1 della L.R. n°54/85 e s.m.i., nei confronti della società Cave Salernitane S.p.A.;
- Con nota n. 491371 del 08/07/2013, a seguito della verifica preliminare degli atti, finalizzata ad accertare la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza corredata del progetto prot. n. 759215/2012, propedeutica all'eventuale istruttoria di merito, questo Settore ha formulato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i., comunicando alla Cave Salernitane s.p.a. quanto segue:

- 1) La proposta progettuale prevede un ampliamento del perimetro di cava superiore al limite massimo del 30% previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE, addirittura sino al 67%.

Difatti, nella Relazione C1 si legge che *l'area di intervento di cui alla presente proposta* ha estensione di 10,80 Ha (cfr. pag. 6), a fronte di una superficie complessiva originariamente autorizzata, si legge, di ca 64.800 mq. Ne risulta una richiesta di ampliamento pari a circa il 67% della superficie originaria, pari ad oltre il doppio del limite massimo (30%), previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE.

Giova anche precisare che sulla questione non incide la circostanza che l'area in ampliamento sia stata distinta in due zone, la prima di estensione pari al 30% della superficie originaria (denominata zona B), con commercializzazione del materiale estratto, e la seconda definita come "necessaria al riassetto morfologico ed al recupero vegetazionale" (denominata zona C), di estensione pari al 39,2% della superficie originaria, con precisazione che il relativo materiale escavato non verrà commercializzato, ma rimesso in posto sull'area di cava. Infatti, il limite superiore di ampliamento consentito dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE è espresso chiaramente ed esclusivamente in termini di superficie, e definisce la massima estensione areale che può essere autorizzata in ampliamento.

In altri termini, l'ampliamento pari al 30% in superficie di che trattasi, ridefinisce il perimetro di cava, che ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L.R. 54/85 e s.m.i., comprende tutte le aree, a diverso fine impegnate, funzionali all'attività estrattiva, indipendentemente da quali zone del "complesso estrattivo", come definito dal citato art. 5 co. 3 della L.R. 54/85 e s.m.i., siano destinate alla escavazione con commercializzazione, e quali altre zone siano riservate alle ulteriori destinazioni, necessarie e funzionali alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava.

Fermo restando quanto sopra, a margine, appare altresì artificiosa, quanto non utile al fine di conseguire un maggiore ampliamento rispetto al 30% previsto dalla norma, la scelta progettuale di servirsi del materiale c.d. non commercializzabile per il ritombamento del piazzale di base, all'uopo ribassato (cfr. Relazione C), *previa preventiva asportazione del materiale utile* (cfr. tav. C1.1).

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 2) L'autorizzazione è richiesta per la durata di 8 anni (cfr. Relazione C, pag. 18: *La produzione media annua prevista nel presente programma è di.....in linea con le capacità tecniche ed economiche dell'azienda....Data la produzione media annua complessivamente il programma di dismissione avrà una durata di 8 anni di coltivazione e recupero*), e dunque essa eccede il periodo massimo di 5 anni previsto dall'art. 27 co 3 delle NdA del PRAE.

E' appena il caso di precisare che la previsione normativa della proroga per tre anni, sino a complessivi otto anni, di cui al medesimo all'art. 27 co. 3, potrebbe attuarsi solo *in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale*, tutte fattispecie che non risultano nell'istanza che si discute.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 3) Non risulta la disponibilità di tutti i suoli per i quali si chiede l'autorizzazione, per l'intera durata del cronoprogramma di progetto, come invece necessario ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e

s.m.i.. In particolare, il contratto di fitto della p.lla 94a del foglio 8 del Comune di Pellezzano, allegato alla relazione B1, ha durata di sei anni dalla sottoscrizione (26.04.2011), rinnovabile al massimo di tre anni, sicché esso è in scadenza al 25.04.2017, rinnovabile sino al 25.04.2020. Ciò posto, deve rilevarsi che il progetto che si discute è stato presentato a quest'ufficio in data 17/10/2012, e che esso prevede una durata complessiva dei lavori pari ad otto anni. Ne consegue che già alla data di presentazione del progetto (dunque tralasciando per assurdo i tempi necessari all'esperimento dell'obbligatoria Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri normativamente previsti ed i tempi necessari per le procedure ex D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale) la durata del contratto di fitto risultava insufficiente rispetto al cronoprogramma proposto (per otto anni), anche volendo computare il rinnovo triennale, peraltro solo potenziale.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, non risultando società istante legittimata a richiedere l'autorizzazione per tutte le superfici previste in progetto, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

Sempre con riferimento al contratto di fitto della p.lla 94a del foglio 8 del Comune di Pellezzano, allegato alla relazione B1, esso presenta alcune clausole che inficiano la piena disponibilità dei suoli in parola.

Infatti, nel caso di modifiche progettuali da parte degli Enti e Autorità preposti all'approvazione del progetto, il contratto prevede la preventiva approvazione di Italcementi SpA del progetto modificato, con revisione, in ogni caso, delle condizioni contrattuali (a margine, già all'attualità, l'allegato fig. 2 al contratto - bozza progetto disgaggio - invero poco leggibile, sembra differente dalla tavola di stato finale del progetto in argomento).

Inoltre, esso prevede la facoltà della immediata risoluzione del contratto nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata di canone, con tolleranza massima di 15gg.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, non risultando la società istante legittimata a richiedere l'autorizzazione per tutte le superfici previste in progetto, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 4) Sussistono carenze in ordine alla sottoscrizione, con timbro e firma in originale, degli elaborati progettuali, circostanza che comporta l'improcedibilità della domanda. In particolare:
- L'elaborato "Relazione geologico-tecnica", denominata sez. A, reca sul frontespizio il timbro e la firma del geologo in copia, per tutti gli esemplari agli atti dell'ufficio, così come sono in copia il timbro e la firma del geologo riportati sull'elaborato "Atti del progetto di ricomposizione ambientale", denominato sez. D;
 - Gli elaborati progettuali non sono tutti sottoscritti, nelle rispettive competenze, dai quattro professionisti in rappresentanza delle quattro discipline incaricati.

Tanto comporta l'improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 5) La documentazione prodotta non è completa, con riferimento all'elenco degli elaborati previsti dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal PRAE, circostanza che comporta l'improcedibilità della domanda. In particolare:

Con riferimento agli *atti preparatori del progetto di coltivazione*:

- a) Manca tavola grafica con individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di altri comparti, proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000 (art. 80 co. 1 lett. a); art. 41, delle NdA del PRAE), non recando tali fasce di rispetto la planimetria catastale allegata al progetto sub B1.1;
- b) Manca tavola grafica di analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta di autorizzazione/concessione estrattiva estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000 (art. 80 co. 1 lett. f) delle NdA del PRAE);
- c) Manca tavola grafica di analisi dei fattori funzionali, viabilità interna ed esterna con particolare riguardo all'accessibilità all'area di cava, in scala 1: 2000 (art. 80 co. 1 lett. g) delle NdA del PRAE), essendo la carta della viabilità allegata al progetto sub B1.4 in scala 1:10.000;
- d) Manca tavola grafica di perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro,

nella fattispecie acquedotti) da riportare nella rappresentazione del rilievo piano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000 (art. 80 co. 1 lett. h) delle NdA del PRAE);

- e) Manca la documentazione fotografica con visioni panoramiche e particolari dell'area di intervento, il tutto riportato in planimetria redatta nella scala 1:2000 (art. 80 co. 1 lett. i) delle NdA del PRAE), risultando l'unico elaborato in tal senso (D5) in scala 1:10.000;
- f) Mancano le sezioni dello stato di fatto, nella scala 1:500 (art. 80 co. 1 lett. j) delle NdA del PRAE);
- g) Manca un completo raffronto tra lo stato dei luoghi all'attualità, derivante dal rilievo all'uopo eseguito, e lo stato di progetto a suo tempo autorizzato, come richiesto con nota n. 981137 del 27.12.2011, essendo limitato, quello prodotto, al solo confronto planimetrico.

Con riferimento agli *atti del progetto di coltivazione*:

- a) Manca un programma di sfruttamento per lotti temporali successivi di durata massima di 12 mesi (art. 81 co. 1 lett. b) delle NdA del PRAE);
- b) Mancano le sezioni in scala 1:500 o 1:200, ad interasse non superiore a 25 m, tali da poter consentire a chiunque la lettura dei dati atti a definire: la consistenza del giacimento; il numero dei lotti previsti; la stima qualitativa e quantitativa del materiale utile (art. 81 co. 1 lett. f) e p) delle NdA del PRAE), essendo quelle prodotte in scala 1:1000 e ad interasse di 50 m (cfr. elaborati sub C);
- c) Mancano i piani di coltivazione temporali della cava in relazione agli anni richiesti in autorizzazione, con indicazione delle profondità massime da raggiungere con l'escavazione nonché dei volumi annuali di scavo in relazione alla produzione d'impresa prevista (art. 81 co. 1 lett. k) delle NdA del PRAE), essendo invece tali piani proposti per tre fasi su otto anni;
- d) Mancano planimetrie e sezioni recanti l'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione (art. 81 co. 1 lett. m) delle NdA del PRAE);
- e) Mancano planimetrie e sezioni recanti le aree ove realizzare barriere di terra con copertura vegetale per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo art. 81 co. 1 lett. o) delle NdA del PRAE).

Con riferimento agli *atti del progetto di ricomposizione ambientale*:

- a) Manca una relazione descrittiva dei singoli lotti annuali (progressivamente numerati e individuabili cartograficamente) (art. 83 co. 1 lett. A.a) delle NdA del PRAE);
- b) Manca la valutazione tecnico economica, comprendente, tra l'altro, i computi metrici estimativi di ogni singolo lotto (art. 83 co. 1 lett. A.f) delle NdA del PRAE);
- c) Mancano tavole grafiche dedicate alla rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate a mezzo trincee (art. 83 co. 1 lett. B.a) delle NdA del PRAE);
- d) Mancano sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto nella scala non inferiore a quella prevista per il progetto di coltivazione (in scala 1:500 o 1:200, e ad interasse non superiore a 25 m) (art. 83 co. 1 lett. B.b) delle NdA del PRAE);
- e) Manca il modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, ovvero quello proposto non reca la scala di rappresentazione (art. 83 co. 1 lett. C) delle NdA del PRAE);
- f) Mancano le necessarie relazioni ed elaborazioni grafiche inerenti l'ipotesi di riuso di cui alla tav. D4;

Con riferimento al *piano economico e finanziario*:

- a) Manca l'indicazione delle caratteristiche tecniche, chimiche, mineralogiche e merceologiche del materiale attraverso la presentazione di documentazione redatta da laboratori accreditati (art. 84 co. 1 lett. a) delle NdA del PRAE);
- b) Manca la stima analitica, mediante computi metrici estimativi, dei costi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale così come proposti nel relativo progetto, dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere, dei costi degli interventi di ricomposizione ambientale dei singoli lotti annuali, dei costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale, risultando in dettaglio il solo computo metrico agronomico (art. 84 co. 1 lett. e), f), g) delle NdA del PRAE).

A margine, persiste la mancanza del bollo sull'istanza, nonché della ricevuta di versamento previsto dall'art. 8 co. 2 lett. h) della L.R. 54/85 e s.m.i..

Da ultimo, questo Settore ha esperito sopralluoghi sull'area di cava in data 27.05.2013 e 07.06.2013, anche a ragione della mancanza di un completo raffronto tra lo stato dei luoghi all'attualità, derivante dal rilievo topografico all'uopo eseguito, e lo stato di progetto a suo tempo autorizzato, come richiesto con nota n. 981137 del 27.12.2011, essendo limitato, quello prodotto, al solo confronto planimetrico. Dagli esiti di tali accessi, e dalle successive elaborazioni d'ufficio, alla luce dei rilievi topografici prodotti dalla società negli anni, è emerso l'accertamento di lavori di coltivazione di cava successivamente alla scadenza dell'autorizzazione D.D. n. 423 del 13/02/2003, intervenuta il 31.12.2008.

Conseguentemente, con D.D. 174 del 02.07.2013, questo Settore ha adottato i provvedimenti di competenza, finalizzati alla sospensione dei lavori e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 26 e 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Tale circostanza incide ulteriormente sulla procedibilità dell'istanza, stante i preventivi obblighi derivanti dal D.D. 174/2013, e le correlate disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i. e delle NdA del PRAE.

- Con nota in data 26.07.2013, acquisita al n. 546124 del 26.07.2013, recante "istanza ex art. 14 bis della L. 241/1990" in relazione al progetto acquisito al prot. n. 759215 del 17.10.2012, la società Cave Salernitane s.p.a. ha riscontrato, riferendo che questo Settore, con il suindicato preavviso di rigetto 491371/2013, avrebbe da un lato comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e dall'altro richiesto molteplici ed ulteriori elaborati grafici e descrittivi; pertanto, la società riservandosi di controdedurre al preavviso di rigetto, ha chiesto di voler convocare apposito incontro e/o conferenza di servizi al fine di verificare in contraddittorio le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso sul progetto.
- Questo Settore, con nota n. 559640 del 01.08.2013, ha riscontrato la citata nota 546124/2013, rappresentando che essa è irrituale e non procedibile, alla luce dell'attuale status amministrativo del procedimento di che trattasi. Difatti, quest'Ufficio con il preavviso di rigetto prot. n. 491371 del 08/07/2013 ha rappresentato che il progetto prot. n. 759115/2012 è inammissibile e non procedibile, per la carenza di presupposti necessari normativamente previsti, ivi ampiamente esposti, e che sinteticamente si richiamano:
 - o Il progetto prevede un ampliamento del perimetro di cava superiore al limite massimo del 30% previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE, addirittura sino al 67%.
 - o La società istante non risulta nella disponibilità di tutti i suoli per i quali chiede l'autorizzazione, per l'intera durata del cronoprogramma di progetto, già alla data dell'istanza (acquisita al prot. n. 759215 del 17.10.2012), come invece necessario ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i..
 - o L'autorizzazione è richiesta per la durata di 8 anni, e dunque essa eccede il periodo massimo di 5 anni previsto dall'art. 27 co 3 delle NdA del PRAE.
 - o L'irrogazione di provvedimento sanzionatorio ex art. 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., con D.D. 174 del 02.07.2013, ha comportato il venir meno, in capo alla società istante, dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 10 co. 7 delle Norme di Attuazione del PRAE.
 - o Ferme restando le circostanze sopra esposte, ciascuna sufficiente a determinare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'istanza, il progetto è carente di svariati atti e documenti, normativamente previsti.

Questo Settore infine ha evidenziato che tutte le osservazioni formulate nella citata nota n. 491371 del 08/07/2013, cui integralmente si rimandava, non costituiscono "rilievi opposti", come indicato nella nota in riscontro, ma piuttosto delineano diffuse e concorrenti carenze sui minimi presupposti di norma, invece necessari per la formulazione di qualsivoglia istanza. Né si ravvisava una carenza di contraddittorio, in quanto la citata nota di questo Settore n. 491371/2013 era proprio finalizzata a stimolare la partecipazione al procedimento da parte della società, secondo le forme normativamente previste dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- Nei termini fissati nel preavviso di rigetto prot. n. 491371 del 08/07/2013, ed a tutt'oggi - dunque decorso il termine previsto dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., oltre un ulteriore più ampio periodo a seguito della richiamata nota della società Cave Salernitane S.p.A. n. 546124 del 26.07.2013 – non è pervenuto alcun riscontro (eccezion fatta per la citata nota 546124/2013);
- Con nota prot. n. 534499 del 23.07.2013 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario ha trasmesso ricorso della società Cave Salernitane ex art. 31 e 117 del D.Lgs. 104/2010 al fine di far accertare al giudice amministrativo l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del 12.10.2012;

DATO ATTO che:

- con direttiva ex art. 38-bis co. 4 della L.R. 54/85 e s.m.i. prot. n. 631841 del 12.09.2013, il Settore regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, con riferimento alla citata previsione del co. 3 dell'art. 27 delle NdA del PRAE e per le fattispecie come quella in esame, ha precisato che la previsione di superfici in ampliamento del 30% deve essere intesa quale limite massimo, qualunque sia la destinazione riservata alle aree rientranti nella superficie in ampliamento, nel pieno rispetto della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 5 della L.R. 54/85 e s.m.i.; così come quest'ufficio nel motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza sopra riportato sub 1);

PRECISATO che:

- con riferimento alla richiesta di Conferenza ex art. 14 bis L. 241/90 e s.m.i. prot. n. 546124 del 26.07.2013, questo Settore ha evidenziato, con la citata nota n. 559640 del 01.08.2013, che essa è irrituale e non procedibile, alla luce dell'attuale status amministrativo del procedimento di che trattasi. Difatti, quest'Ufficio con il preavviso di rigetto prot. n. 491371 del 08/07/2013 ha rappresentato che il progetto prot. n. 759115/2012 è inammissibile e non procedibile, per la carenza di presupposti necessari normativamente previsti, ivi ampiamente esposti, e che sinteticamente si richiamano:
 - o Il progetto prevede un ampliamento del perimetro di cava superiore al limite massimo del 30% previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE, addirittura sino al 67%.
 - o La società istante non risulta nella disponibilità di tutti i suoli per i quali chiede l'autorizzazione, per l'intera durata del cronoprogramma di progetto, già alla data dell'istanza (acquisita al prot. n. 759215 del 17.10.2012), come invece necessario ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i..
 - o L'autorizzazione è richiesta per la durata di 8 anni, e dunque essa eccede il periodo massimo di 5 anni previsto dall'art. 27 co 3 delle NdA del PRAE.
 - o L'irrogazione di provvedimento sanzionatorio ex art. 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., con D.D. 174 del 02.07.2013, ha comportato il venir meno, in capo alla società istante, dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 10 co. 7 delle Norme di Attuazione del PRAE.
 - o Ferme restando le circostanze sopra esposte, ciascuna sufficiente a determinare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'istanza, il progetto è carente di svariati atti e documenti, normativamente previsti.

Questo Settore infine ha evidenziato che tutte le osservazioni formulate nella citata nota n. 491371 del 08/07/2013, cui integralmente si rimandava, non costituiscono "rilevi opposti", come indicato nella nota in riscontro, ma piuttosto delineano diffuse e concorrenti carenze sui minimi presupposti di norma, invece necessari per la formulazione di qualsivoglia istanza. Né si ravvisava una carenza di contraddittorio, in quanto la citata nota di questo Settore n. 491371/2013 era proprio finalizzata a stimolare la partecipazione al procedimento da parte della società, secondo le forme normativamente previste dall'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.;

- Sulla questione, in questa sede ulteriormente si evidenzia che i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa escludono il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi in caso di inammissibilità o improcedibilità della domanda.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta del Responsabile del procedimento e titolare della P.O. Cave geom. Valentino Pecora e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale,

- l'istanza presentata con nota del 12.10.2012, acquisita al prot. n. 759215 del 17/10/2012, ai sensi dell'art. 24 co. 7 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive dalla ditta Cave Salernitane S.p.A., con sede legale in Salerno alla via dei Greci loc. Fontanafiore, legale rappresentante p.t. sig. Giovanni Caccavo, è rigettata, per le motivazioni di seguito riportate:

- 1) La proposta progettuale prevede un ampliamento del perimetro di cava superiore al limite massimo del 30% previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE, addirittura sino al 67%.

Difatti, nella Relazione C1 si legge che *l'area di intervento di cui alla presente proposta* ha estensione di 10,80 Ha (cfr. pag. 6), a fronte di una superficie complessiva originariamente autorizzata, si legge, di ca 64.800 mq. Ne risulta una richiesta di ampliamento pari a circa il 67% della superficie originaria, pari ad oltre il doppio del limite massimo (30%), previsto dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE.

Giova anche precisare che sulla questione non incide la circostanza che l'area in ampliamento sia stata distinta in due zone, la prima di estensione pari al 30% della superficie originaria (denominata zona B), con commercializzazione del materiale estratto, e la seconda definita come "necessaria al riassetto morfologico ed al recupero vegetazionale" (denominata zona C), di estensione pari al 39,2% della superficie originaria, con precisazione che il relativo materiale escavato non verrà commercializzato, ma rimesso in posto sull'area di cava. Infatti, il limite superiore di ampliamento consentito dall'art. 27 co. 3 delle NdA del PRAE è espresso chiaramente ed esclusivamente in termini di superficie, e definisce la massima estensione areale che può essere autorizzata in ampliamento.

In altri termini, l'ampliamento pari al 30% in superficie di che trattasi, ridefinisce il perimetro di cava, che ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L.R. 54/85 e s.m.i., comprende tutte le aree, a diverso fine impegnate, funzionali all'attività estrattiva, indipendentemente da quali zone del "complesso estrattivo", come definito dal citato art. 5 co. 3 della L.R. 54/85 e s.m.i., siano destinate alla escavazione con commercializzazione, e quali altre zone siano riservate alle ulteriori destinazioni, necessarie e funzionali alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava.

Fermo restando quanto sopra, a margine, appare altresì artificiosa, quanto non utile al fine di conseguire un maggiore ampliamento rispetto al 30% previsto dalla norma, la scelta progettuale di servirsi del materiale c.d. non commercializzabile per il ritombamento del piazzale di base, all'uopo ribassato (cfr. Relazione C), *previa preventiva asportazione del materiale utile* (cfr. tav. C1.1).

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 2) L'autorizzazione è richiesta per la durata di 8 anni (cfr. Relazione C, pag. 18: *La produzione media annua prevista nel presente programma è di.....in linea con le capacità tecniche ed economiche dell'azienda....Data la produzione media annua complessivamente il programma di dismissione avrà una durata di 8 anni di coltivazione e recupero*), e dunque essa eccede il periodo massimo di 5 anni previsto dall'art. 27 co 3 delle NdA del PRAE.

E' appena il caso di precisare che la previsione normativa della proroga per tre anni, sino a complessivi otto anni, di cui al medesimo all'art. 27 co. 3, potrebbe attuarsi solo *in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale*, tutte fattispecie che non risultano nell'istanza che si discute.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 3) Non risulta la disponibilità di tutti i suoli per i quali si chiede l'autorizzazione, per l'intera durata del cronoprogramma di progetto, come invece necessario ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i.. In particolare, il contratto di fitto della p.lla 94a del foglio 8 del Comune di Pellezzano, allegato alla relazione B1, ha durata di sei anni dalla sottoscrizione (26.04.2011), rinnovabile al massimo di tre anni, sicché esso è in scadenza al 25.04.2017, rinnovabile sino al 25.04.2020. Ciò posto, deve rilevarsi che il progetto che si discute è stato presentato a quest'ufficio in data 17/10/2012, e che esso prevede una durata complessiva dei lavori pari ad otto anni. Ne

consegue che già alla data di presentazione del progetto (dunque tralasciando per assurdo i tempi necessari all'esperimento dell'obbligatoria Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri normativamente previsti ed i tempi necessari per le procedure ex D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale) la durata del contratto di fitto risultava insufficiente rispetto al cronoprogramma proposto (per otto anni), anche volendo computare il rinnovo triennale, peraltro solo potenziale.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, non risultando la società istante legittimata a richiedere l'autorizzazione per tutte le superfici previste in progetto, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue. Sempre con riferimento al contratto di fitto della p.lla 94a del foglio 8 del Comune di Pellezzano, allegato alla relazione B1, esso presenta alcune clausole che inficiano la piena disponibilità dei suoli in parola.

Infatti, nel caso di modifiche progettuali da parte degli Enti e Autorità preposti all'approvazione del progetto, il contratto prevede la preventiva approvazione di Italcementi SpA del progetto modificato, con revisione, in ogni caso, delle condizioni contrattuali (a margine, già all'attualità, l'allegato fig. 2 al contratto - bozza progetto disgaggio - invero poco leggibile, sembra differente dalla tavola di stato finale del progetto in argomento).

Inoltre, esso prevede la facoltà della immediata risoluzione del contratto nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata di canone, con tolleranza massima di 15gg.

Tanto comporta l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, non risultando la società istante legittimata a richiedere l'autorizzazione per tutte le superfici previste in progetto, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 4) Sussistono carenze in ordine alla sottoscrizione, con timbro e firma in originale, degli elaborati progettuali, circostanza che comporta l'improcedibilità della domanda. In particolare:

- L'elaborato "Relazione geologico-tecnica", denominata sez. A, reca sul frontespizio il timbro e la firma del geologo in copia, per tutti i quattro esemplari agli atti dell'ufficio, così come sono in copia il timbro e la firma del geologo riportati sulla relazione dell'elaborato "Atti del progetto di ricomposizione ambientale", denominato sez. D;
- Gli elaborati progettuali non sono tutti sottoscritti, nelle rispettive competenze, dai quattro professionisti in rappresentanza delle quattro discipline incaricati.

In particolare, le tavole progettuali della sez. D (Atti del progetto di ricomposizione ambientale) non sono timbrate e firmate da architetto abilitato (art. 77 co. 4 delle Nda del PRAE).

Tanto comporta l'improcedibilità della domanda. Ad ogni buon fine, si rappresenta ancora quanto segue.

- 5) La documentazione prodotta non è completa, con riferimento all'elenco degli elaborati previsti dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal PRAE, circostanza che comporta l'improcedibilità della domanda. In particolare:

Con riferimento agli *atti preparatori del progetto di coltivazione*:

- a) Manca tavola grafica con individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di altri comparti, proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000 (art. 80 co. 1 lett. a); art. 41, delle Nda del PRAE), non recando tali fasce di rispetto la planimetria catastale allegata al progetto sub B1.1;
- b) Manca tavola grafica di analisi dello stato dei luoghi comprendente la verifica dei tipi di coltura presenti sull'area oggetto di richiesta di autorizzazione/concessione estrattiva estesa per un raggio di 500 metri intorno al perimetro richiesto, in scala 1: 5000 (art. 80 co. 1 lett. f) delle Nda del PRAE);
- c) Manca tavola grafica di analisi dei fattori funzionali, viabilità interna ed esterna con particolare riguardo all'accessibilità all'area di cava, in scala 1: 2000 (art. 80 co. 1 lett. g) delle Nda del PRAE), essendo la carta della viabilità allegata al progetto sub B1.4 in scala 1:10.000;
- d) Manca tavola grafica di perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro, nella fattispecie acquedotti) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di

cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000 (art. 80 co. 1 lett. h) delle NdA del PRAE);

- e) Manca la documentazione fotografica con visioni panoramiche e particolari dell'area di intervento, il tutto riportato in planimetria redatta nella scala 1:2000 (art. 80 co. 1 lett. i) delle NdA del PRAE), risultando l'unico elaborato in tal senso (D5) in scala 1:10.000;
- f) Mancano le sezioni dello stato di fatto, nella scala 1:500 (art. 80 co. 1 lett. j) delle NdA del PRAE);
- g) Manca un completo raffronto tra lo stato dei luoghi all'attualità, derivante dal rilievo all'uopo eseguito, e lo stato di progetto a suo tempo autorizzato, come richiesto con nota n. 981137 del 27.12.2011, essendo limitato, quello prodotto, al solo confronto planimetrico.

Con riferimento agli *atti del progetto di coltivazione*:

- a) Manca un programma di sfruttamento per lotti temporali successivi di durata massima di 12 mesi (art. 81 co. 1 lett. b) delle NdA del PRAE);
- b) Mancano le sezioni in scala 1:500 o 1:200, ad interasse non superiore a 25 m, tali da poter consentire a chiunque la lettura dei dati atti a definire: la consistenza del giacimento; il numero dei lotti previsti; la stima qualitativa e quantitativa del materiale utile (art. 81 co. 1 lett. f) e p) delle NdA del PRAE), essendo quelle prodotte in scala 1:1000 e ad interasse di 50 m (cfr. elaborati sub C);
- c) Mancano i piani di coltivazione temporali della cava in relazione agli anni richiesti in autorizzazione, con indicazione delle profondità massime da raggiungere con l'escavazione nonché dei volumi annuali di scavo in relazione alla produzione d'impresa prevista (art. 81 co. 1 lett. k) delle NdA del PRAE), essendo invece tali piani proposti per tre fasi su otto anni;
- d) Mancano planimetrie e sezioni recanti l'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione (art. 81 co. 1 lett. m) delle NdA del PRAE);
- e) Mancano planimetrie e sezioni recanti le aree ove realizzare barriere di terra con copertura vegetale per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo art. 81 co. 1 lett. o) delle NdA del PRAE).

Con riferimento agli *atti del progetto di ricomposizione ambientale*:

- a) Manca una relazione descrittiva dei singoli lotti annuali (progressivamente numerati e individuabili cartograficamente) (art. 83 co. 1 lett. A.a) delle NdA del PRAE);
- b) Manca la valutazione tecnico economica, comprendente, tra l'altro, i computi metrici estimativi di ogni singolo lotto (art. 83 co. 1 lett. A.f) delle NdA del PRAE);
- c) Mancano tavole grafiche dedicate alla rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate a mezzo trincee (art. 83 co. 1 lett. B.a) delle NdA del PRAE);
- d) Mancano sezioni del piano di ricomposizione e di riassetto nella scala non inferiore a quella prevista per il progetto di coltivazione (in scala 1:500 o 1:200, e ad interasse non superiore a 25 m) (art. 83 co. 1 lett. B.b) delle NdA del PRAE);
- e) Manca il modello digitale del terreno in scala non inferiore a 1:1000, ovvero quello proposto non reca la scala di rappresentazione (art. 83 co. 1 lett. C) delle NdA del PRAE);
- f) Mancano le necessarie relazioni ed elaborazioni grafiche inerenti l'ipotesi di riuso di cui alla tav. D4;

Con riferimento al *piano economico e finanziario*:

- a) Manca l'indicazione delle caratteristiche tecniche, chimiche, mineralogiche e merceologiche del materiale attraverso la presentazione di documentazione redatta da laboratori accreditati (art. 84 co. 1 lett. a) delle NdA del PRAE);
- b) Manca la stima analitica, mediante computi metrici estimativi, dei costi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale così come proposti nel relativo progetto, dei costi per l'abbattimento e/o smantellamento degli impianti e/o strutture presenti nel cantiere, dei costi degli interventi di ricomposizione ambientale dei singoli lotti annuali, dei costi di manutenzione delle opere e delle piantagioni e dei relativi impianti (irrigazione, ecc.) per un periodo almeno quinquennale (art. 84 co. 1 lett. e), f), g) delle NdA del PRAE).

A margine, persiste la mancanza del bollo sull'istanza, nonché della ricevuta di versamento previsto dall'art. 8 co. 2 lett. h) della L.R. 54/85 e s.m.i..

Da ultimo, questo Settore ha esperito sopralluoghi sull'area di cava in data 27.05.2013 e 07.06.2013, anche a ragione della mancanza di un completo raffronto tra lo stato dei luoghi all'attualità, derivante dal rilievo topografico all'uopo eseguito, e lo stato di progetto a suo tempo autorizzato, come richiesto con nota n. 981137 del 27.12.2011, essendo limitato, quello prodotto, al solo confronto planimetrico. Dagli esiti di tali accessi, e dalle successive elaborazioni d'ufficio, alla luce dei rilievi topografici prodotti dalla società istante negli anni, è emerso l'accertamento di lavori di coltivazione di cava successivamente alla scadenza dell'autorizzazione D.D. n. 423 del 13/02/2003, intervenuta il 31.12.2008. Conseguentemente, con D.D. 174 del 02.07.2013, questo Settore ha adottato i provvedimenti di competenza, finalizzati alla sospensione dei lavori e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 26 e 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i.. Orbene, l'irrogazione di provvedimento sanzionatorio ex art. 28 co. 1 della L.R. 54/85 e s.m.i., con D.D. 174 del 02.07.2013, ha comportato allo stato il venir meno, in capo alla società richiedente, dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 10 co. 7 delle Norme di Attuazione del PRAE.

INFORMA

ai sensi della L. n°241/1990 e s.m.i., che:

- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione;
- ✓ l'Ufficio della Scrivente amministrazione competente nel Procedimento in parola è il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno;
- ✓ il Responsabile del Procedimento è il Geom. Valentino Pecora, incardinato nel Settore, tel. 089/2589226, fax 089/2589208;
- ✓ l'Ufficio è aperto al pubblico dalla ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Il presente Provvedimento viene inviato, per competenza:

In via telematica:

- al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali - 1.1.0.0.108;
 - al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici;
 - Al Settore Ricerca e Valorizzazione di cave e torbiere – A.G.C. 15, Settore 12;
 - al Settore Regionale Tutela Ambiente – A.G.C. 05 Settore 02;
 - al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno A.-G.C. 11, Settore 21;
 - al Settore Politiche del Territorio – A.G.C. 16, Settore 03;
 - al Settore Stampa, Documentazione e BURC – A.G.C. 1, Settore 2, per la pubblicazione;
- in forma cartacea:

in formato cartaceo:

- all'Ufficio Messi del Comune di Castel San Giorgio per la notifica al sig. Caccavo Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della Cave Salernitane S.p.A., residente in Castel San Giorgio, alla via Casa Falco n.28;
- al Sindaco del Comune di Salerno, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Sindaco del Comune di Pellezzano, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comune di Salerno;
- al Comune di Pellezzano;
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Salerno;
- alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- al Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato Provinciale – via Costantino l'Africano, 35 Salerno;
- alla Provincia di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pellezzano;
- al Comando Stazione Carabinieri di Salerno.

Il Dirigente del Settore
ad interim
Ing. Celestino Rampino